



Federazione Italiana Giuoco Calcio

Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE SICILIA

Viale Ugo La Malfa, 122 90147 PALERMO

CENTRALINO: 091.680.84.02

Indirizzo Internet: www.lnd.it

E-Mail crLnd.sicilia01@figc.it



**STAGIONE SPORTIVA 2014/2015
COMUNICATO UFFICIALE N° 371 CSAT 23
DEL 24 FEBBRAIO 2015**

DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

ERRATA CORRIGE

Per mero errore tipografico sul Comunicato Ufficiale 353 CSAT 22 del 17/02/2015, alle pagine 3-4, è stata riportata la decisione della Corte Sportiva di Appello Territoriale in merito all'appello promosso dalla A.S.D. Città di Partanna (procedimento 116/A) che evidenzia, all'ultimo rigo, l'addebito della tassa reclamo per € 620,00.

La tassa reclamo addebitata deve correttamente intendersi di € 62,00 (sessantadue/00).

La Corte Sportiva di Appello Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dagli Avv.ti Francesco Giarrusso e Giuseppe Dacqui, assistiti dal Dott. Pietroantonio Bevilacqua, componente con funzioni di Segretario, si è riunita il giorno 24 febbraio 2015 ed ha assunto le seguenti decisioni.

Procedimento 124/A

A.S.D. TRE ESSE Calcio Brolo avverso squalifica 5 gare calciatore Magistro Giuseppe e squalifica 5 gare calciatore Ricciardo Andrea – campionato 1° Categoria Gir. D) gara A.S.D. Tre Esse Brolo/Pol. Gioiosa del 25/1/15 – Comunicato Ufficiale n. 313 del 28.1.15

La Società A.S.D. Tre Esse Calcio Brolo ha inoltrato rituale appello avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale indicata in epigrafe, sostenendo che il calciatore Magistro Giuseppe non avrebbe tenuto un comportamento irrispettoso nei confronti dell'arbitro ma, una volta espulso, sarebbe uscito fuori dal campo senza esternare alcuna protesta. Inoltre non avrebbe neanche preso per il collo e scaraventato a terra il capitano della squadra avversaria ma piuttosto sarebbe stato spintonato da quest'ultimo.

Aggiunge ancora che anche il calciatore Ricciardo Andrea non avrebbe tenuto alcun

comportamento offensivo nei confronti dell'arbitro avviandosi a fine gara pacificamente negli spogliatoi. Chiede pertanto l'annullamento delle squalifiche inflitte ai propri calciatori e in subordine una riduzione.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale preliminarmente osserva che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S. il rapporto dell'arbitro e l'eventuale supplemento costituiscono prova privilegiata in ordine ai fatti di gara.

In particolare dalla lettura del supplemento di rapporto è dato evincersi che al 41° del 2° tempo, dopo una decisione di gioco, il calciatore Magistro Giuseppe (capitano A.S.D. Tre Esse Brolo) protestava nei confronti dell'arbitro assumendo un comportamento minaccioso, irrispettoso e offensivo, e conseguentemente veniva espulso dal campo. Dopo qualche istante tentava di avvicinarsi all'arbitro ma veniva prontamente fermato dal capitano della Pol. Gioiosa il quale a sua volta veniva preso per il collo dallo stesso Magistro e scaraventato a terra.

Successivamente, una volta riportata la calma e mentre stava per essere ripreso il gioco veniva espulso anche il calciatore Ricciardo Andrea (Tre Esse Brolo) in quanto assumeva un comportamento offensivo e minaccioso nei confronti dell'arbitro, che si ripeteva anche al termine della gara.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale ritiene che la squalifica inflitta dal Giudice Sportivo territoriale al Capitano della A.S.D. Tre Esse Brolo sig. Magistro Giuseppe appare equa e ben proporzionata e pertanto deve essere confermata in virtù di quanto disposto dall'art. 19 comma 4 lett. a) e b) avendo il Magistro tenuto una condotta ingiuriosa e irrispettosa nei confronti dell'arbitro e una condotta violenta nei confronti di un avversario. Di contro la squalifica inflitta al calciatore Ricciardo Andrea deve essere rideterminata come da dispositivo avendo egli tenuto solo un comportamento ingiurioso e irrispettoso nei confronti dell'arbitro e potendosi pertanto applicare esclusivamente l'art. 19 co. 4 lett. a) del C.G.S.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d'Appello territoriale in parziale accoglimento del proposto reclamo riduce a 3 gare la squalifica inflitta al calciatore Ricciardo Andrea. Conferma nel resto l'impugnato provvedimento.

Senza addebito della tassa reclamo.

Procedimento 126/A

SOCCKERCLUB D. MESSINAUDACE (ME) - Appello avverso punizione sportiva della perdita gara per 0 – 3, ammenda di € 150,00, squalifiche allenatore sig. Filippo Pavone e calciatori sig. Francesco Faranda, Santino Munaò e Antonino Barilà fino al 30/04/2015, squalifica calciatore sig. Mattia Lojacono fino al 31/05/2015, squalifica calciatore sig. Giuseppe Spanò fino al 30/06/2015 - Campionato 3° Cat. ME Gir. "A" Gara San Giovannese/Messinaudace del 25 gennaio 2015 – C.U. n° 42 del 28/01/2015

La Soccerclub D. Messinaudace propone tempestivo appello avverso le sanzioni sopra riportate, sostenendo, qui in sintesi, che l'arbitro non avrebbe potuto individuare "*con estrema lucidità*" gli autori dei fatti attribuiti ai tesserati raggiunti da sanzione disciplinare,

“anche per una ragione di ordine logico, considerando che sul terreno di gioco c'erano circa 25 persone”.

Quanto poi alle specifiche responsabilità, ritenendo verosimile imputare a un grave errore di valutazione la descrizione dei singoli comportamenti non regolamentari, la Società appellante, sostiene che non si possa attribuire *“con inaccettabile automatismo”* fede privilegiata ed esclusiva al referto di gara, proseguendo con l'esplicitare la propria versione dei fatti.

Concludendo, la Società appellante chiede di essere autorizzata ad adire la Giustizia ordinaria, di revocare le squalifiche e l'ammenda irrogate, ovvero di ridurne l'entità.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rileva preliminarmente la propria incompetenza in ordine alla richiesta di autorizzazione a adire le vie legali che va rivolta ad altro organo federale. Rileva altresì che il giudizio si fonda sugli atti ufficiali di gara e che il rapporto dell'arbitro, ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S., fa piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.

Dalla lettura del predetto documento ufficiale si evince che al 40° del 2° tempo, dopo aver fischiato un calcio di rigore e prima che potesse notificare l'espulsione al portiere della squadra Messinaudace sig. Faranda, l'arbitro è stato accerchiato da tutti i calciatori titolari della predetta società e dall'allenatore sig. Filippo Pavone, che, con fare minaccioso e violento, protestavano e lo costringevano ad arretrare fino alla linea di centrocampo.

In questo frangente l'arbitro ha riconosciuto il sig. Giuseppe Spanò, capitano della squadra, il sig. Santino Munaò e il sig. Mattia Lo Jacono che lo insultavano e minacciavano, mentre quest'ultimo provava inoltre a colpirlo con un pugno, non riuscendovi per l'intervento di alcuni dirigenti della squadra di casa.

Sospesa la gara, l'arbitro veniva raggiunto all'ingresso degli spogliatoi dal calciatore sig. Antonino Barilà, che lo spintonava insultandolo. Anche in questo caso, riferisce il direttore di gara, la dirigenza avversaria evitava *“un'aggressione fisica più violenta”*.

Giunto all'interno dello spogliatoio, l'arbitro veniva raggiunto dall'allenatore sig. Filippo Pavone e dal sig. Giuseppe Spanò il quale ultimo con fare reiteratamente aggressivo, insultando e minacciando l'arbitro, pretendeva che la gara precedentemente sospesa venisse ripresa.

Dopo l'arrivo delle Forze dell'ordine, lasciando lo spogliatoio, l'arbitro veniva insultato ancora dal calciatore sig. Mattia Lo Jacono.

Da quanto sopra esposto appare evidente che le considerazioni difensive non sono idonee a porre nel nulla o ingenerare dubbi circa le risultanze ufficiali, non sussistendo elementi di rilievo obiettivo, di fatto o anche soltanto logici che ne possano diminuire la valenza privilegiata.

Nel merito, in ragione di quanto sopra esposto dal direttore di gara in rapporto con la decisione impugnata, emerge che il proposto appello può trovare solo parziale accoglimento, con riferimento alle sanzioni irrogate ad alcuni dei calciatori e all'allenatore.

Ritiene, infatti, questa Corte che le sanzioni così come inflitte dal Giudice Sportivo Provinciale, debbano in tali casi essere rideterminate in termini più adeguati in ragione di quanto commesso da ciascuno, pur dovendosi applicare l'aggravante generica della reiterazione per ciò che concerne l'allenatore sig. Filippo Pavone, introdottosi

indebitamente a fine gara all'interno dello spogliatoio dell'arbitro, come la stessa aggravante deve essere applicata a carico del calciatore sig. Lojacono Mattia per avere reiterato le minacce nel momento in cui il direttore si stava allontanando dal terreno di gioco; infine vanno applicate al sig. Giuseppe Spanò l'aggravante della reiterazione e quella della funzione di capitano.

Deve di contro respingersi il gravame per ciò che attiene il risultato gara in quanto va condivisa la sospensione della stessa da parte dell'arbitro in ragione delle intemperanze poste in essere dai tesserati della reclamante così come appare adeguata e non suscettibile di alcuna riduzione la sanzione dell'ammenda parimenti adeguata così come risulta appena adeguata la sanzione inflitta al calciatore Barilà Antonino.

P.Q.M.

La Commissione Sportiva di Appello Territoriale, in parziale accoglimento del proposto appello, contiene in quattro (4) giornate di gara la sanzione della squalifica a carico dei calciatori sig.ri Francesco Faranda e Munaò Santino; determina fino al 28/02/2015 la squalifica a carico dell'allenatore sig. Filippo Pavone; contiene a fino al 31 marzo 2015 la squalifica a carico del calciatore sig. Mattia Lojacono; contiene fino al 15 aprile 2015 la squalifica a carico del calciatore sig. Giuseppe Spanò e conferma nel resto i provvedimenti assunti dal Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Messina. Senza addebito di tassa reclamo.

Procedimento 131/A

A.S.D. TAORMINA (ME) - Appello avverso punizione sportiva della perdita gara per 0 – 3, ed inibizione fino al 25/02/2015 del dirigente accompagnatore Roberto De Clo - Campionato Eccellenza Gir. "B" Gara Taormina/Rosolini del 18 gennaio 2015 – C.U. n° 313 del 28/01/2015

L'A.S.D. Taormina, con appello inviato a mezzo fax in data 4 febbraio 2015, impugna le decisioni epigrafe riportate sostenendo, in buona sintesi, che il calciatore Musah Abu Anifa sarebbe stato in posizione regolare al momento in cui ebbe a disputare la gara in oggetto, per cui chiede che venga ristabilito il risultato conseguito in campo e, conseguentemente, annullata la sanzione disciplinare a carico del proprio dirigente accompagnatore.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rileva, preliminarmente, che l'appello per ciò che attiene il risultato della gara è inammissibile, in quanto non risulta contestualmente comunicato alla controparte ai sensi del combinato disposto dell'art. 46 del comma 5 in relazione all'art. 33 comma 5 del C.G.S.

Parimenti inammissibile risulta l'appello, relativamente alla sanzione a carico del dirigente accompagnatore irrogata in misura inferiore a un mese, avuto riguardo al disposto di cui all'art. 45 comma 3 lett. b) C.G.S.

P.Q.M.

La Commissione Sportiva di Appello Territoriale, dichiara inammissibile il proposto appello e per l'effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.

Procedimento 132/A

A.S.D. REAL CASALE (PA) - Appello avverso squalifica per nove gare a carico del calciatore sig. Antonio Pedivellano - Campionato 2 Cat. Gir. "C" Gara Real Casale/Alcara del 25 gennaio 2015 – C.U. n° 313 del 28/01/2015

L'A.S.D. Real Casale con reclamo inviato a mezzo fax in data 4 febbraio 2015 impugna la decisione in epigrafe riportata sostenendo che il proprio calciatore, sig. Antonio Pedivellano, risulterebbe estraneo ai fatti contestatigli ed in particolare all'aver spinto l'arbitro, in quanto l'autore di tale gesto sarebbe da ricercare in altro tesserato della reclamante rimasto non identificato attesa la confusione creatasi intorno al direttore di gara a seguito di una sua decisione. Anzi il predetto calciatore, che ricopriva la funzione di capitano, si sarebbe adoperato a riportare la calma.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letto il referto redatto dall'arbitro, che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 C.G.S. fa piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, rileva che al 43' del 1° t., mentre si accingeva ad assumere un provvedimento di espulsione (per doppia ammonizione) in danno di altro tesserato della reclamante, il sig. Antonio Pedivellano, ricoprente la funzione di capitano, accorreva verso il direttore di gara ed una volta giunto in sua prossimità lo apostrofava con un insulto.

Appena il direttore di gara comunicava il provvedimento di espulsione anche nei suoi confronti questi incitava i suoi compagni a protestare anche loro nei confronti dell'arbitro al fine farlo recedere da tale decisione.

Il direttore di gara in questo frangente confermava, al vice capitano, la sua decisione di espellere il predetto sig. Antonio Pedivellano ed è a questo punto che il Pedivellano si portava alle spalle dell'arbitro e lo spintonava con forza nell'intento di farlo cadere ma riuscendo solo a farlo sopravanzare di circa un metro.

Lo stesso calciatore, riferisce ancora l'arbitro nel suo referto, durante l'intervallo tra il primo ed il secondo tempo reiterava il comportamento ingiurioso e minaccioso nei confronti di quest'ultimo.

In ragione di quanto sopra il proposto gravame non può trovare accoglimento atteso che la sanzione inflitta dal giudice di prime cure risulta congrua e non suscettibile di alcuna riduzione atteso che il comportamento posto in essere dal sig. Antonio Pedivellano deve qualificarsi quale condotta violenta in danno del direttore di gara sanzionata ai sensi dell'art. 19 comma 4 lett. d) C.G.S. con un minimo di otto giornate, sanzione che deve essere aggravata per la funzione di capitano ricoperta dal predetto calciatore.

P.Q.M.

La Commissione Sportiva di Appello Territoriale, rigetta il proposto appello e per l'effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.

Procedimento 134/A

A.S.D. VIOLA 2010 (EN) - Appello avverso squalifica per sei gare a carico del calciatore sig. Sandro Biondo - Campionato 2 Cat. Gir. "G" Gara Viola 2010/S. C. Mascalucia del 01 febbraio 2015 – C.U. n° 328 del 04/02/2015

L'A.S.D. Viola 2010 con reclamo inviato in data 13 febbraio 2015 impugna la decisione in epigrafe riportata sostenendo, in buona sintesi, che il proprio calciatore sig. Sandro Biondo avrebbe tenuto solo un comportamento protestatario nei confronti dell'arbitro ma non tale da giustificare la pesante sanzione, per cui ne chiede una revisione in termini più equi.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letto il referto redatto dall'arbitro, che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 C.G.S. fa piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare rileva che al 40' del 2° t. il sig. Sandro Biondo veniva espulso per avere colpito un avversario lontano dall'azione di gioco.

Dopo la notifica dell'espulsione il predetto calciatore assumeva un comportamento protestatario nei confronti dell'arbitro che poi reiterava nello spogliatoio di quest'ultimo.

In ragione di quanto sopra il proposto gravame può trovare accoglimento dovendosi rideterminare la sanzione, così come inflitta dal giudice di prime cure in termini più equi come da dispositivo.

P.Q.M.

La Commissione Sportiva di Appello Territoriale, in accoglimento del proposto appello ridetermina in cinque gare la squalifica a carico del calciatore sig. Sandro Biondo.

Per l'effetto dispone non addebitarsi la tassa reclamo non versata.

Procedimento n° 135/A

A.S.D. SPORTING R.C.B. (TP) avverso squalifiche calciatori sig. Antonino Mancuso fino al 26/04/2015 e sig. Giuseppe Culicchia fino al 25/02/2015.

Gara campionato di 3ª categoria TP - Città di Sambuca / Sporting RCB del 25/01/2015 – C.U. n° 29 Delegazione Provinciale TP del 29/01/2015.

Con appello ritualmente proposto la società appellante chiede, qui in sintesi, una congrua riduzione delle squalifiche come sopra indicate, da commisurare ai fatti effettivamente occorsi.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visti gli atti, rileva preliminarmente che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1. C.G.S. il rapporto dell'arbitro fa piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.

Dalla lettura di tale rapporto si evince che a fine gara il calciatore sig. Antonino Mancuso si avvicinava all'arbitro protestando "in maniera volgare" e reiterata giungendo a spintonarlo. Si legge ancora che a fine gara il calciatore sig. Giuseppe Culicchia si avvicinava all'arbitro per protestare minacciosamente, reiterando tale comportamento nonostante richiamato dai compagni fino all'ingresso negli spogliatoi.

Da quanto sopra esposto appare possibile, in accoglimento di quanto rappresentato dalla reclamante, procedere ad una riduzione della sanzione irrogata dal primo giudice al sig. Antonino Mancuso, con riguardo al disposto di cui all'art. 19 comma 4 lettere a) e d); mentre per quanto riguarda il calciatore sig. Giuseppe Culicchia la sanzione appare adeguata ai comportamenti attribuiti al predetto e perciò non suscettibile di riduzione..

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, in parziale accoglimento dell'appello, contiene fino al 31/03/2015 la sanzione della squalifica a carico del sig. Antonino Mancuso, confermando il resto.

Senza addebito di tassa reclamo.

Procedimento 138/A

A.S.D. PEDAGAGGI (SR) - Appello avverso decisione del Giudice Sportivo Territoriale che ha disposto la ripetizione della gara Campionato 3° categoria Pedagaggi/Pro Melilli dell'01 febbraio 2015 – C.U. n° 40 del 05/02/2015 Delegazione Provinciale di Siracusa

L'A.S.D. Pedagaggi, con reclamo inviato in data 10 febbraio 2015, impugna la decisione in epigrafe riportata sostenendo, in buona sintesi, che non vi sarebbe stato alcun disguido amministrativo circa l'orario di disputa della gara poiché la stessa era stata fissata alle ore 10,30 fin dalla pubblicazione del calendario del campionato di 3^ categoria avvenuto con C.U. n. 15 del 3 novembre 2014, per cui chiede che venga assegnata gara perduta per 0 – 3 alla società Pro Melilli per non essersi quest'ultima presentata in campo per disputare l'incontro.

Nessuna controdeduzione è pervenuta da controparte.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letto il reclamo che precede, vista la documentazione ad esso allegata e letto il rapporto di gara, rileva in punto di fatto che con C.U. n.15 del 3 novembre 2014 della Delegazione Provinciale di Siracusa veniva pubblicato il calendario relativo al campionato di 3^ categoria ed in particolare alla 3° giornata veniva inserita la gara Pro Melilli – Pedagaggi il cui ritorno era fissato per il giorno 01 febbraio 2015 ore 10,30.

Il giorno 01 febbraio 2015 al campo della società Pedagaggi alle ore 10,30 era presente, oltre alla predetta società, anche il direttore di gara designato, il quale ha certificato che trascorsi 45' minuti dall'orario fissato per l'inizio della gara, pari al regolamentare tempo di attesa, la società Pro Melilli non si era presentata, per cui lasciava il campo.

Peraltro dagli atti non risulta che si sia proceduto, da parte della Delegazione di Siracusa, ad uno specifico spostamento dell'orario della gara in oggetto, atteso che la comunicazione generica di cui al C.U. n. 39 del 29 gennaio 2015 è riferibile alle sole gare che avrebbero avuto inizio alle ore 14,30.

In ragione di quanto sopra il reclamo deve trovare accoglimento, in quanto è certo che la società Pro Melilli alle ore 10,30 non si è presentata per disputare la gara in epigrafe mentre non vi è prova alcuna che la stessa abbia raggiunto il campo del Pedagaggi in tempo utile per le ore 15,00 ove la comunicazione contenuta nel C.U. n. 39 avesse ingenerato il presunto equivoco.

Occorre ricordare che incombe alla società che non si presenta in campo fare valere, nelle forme dell'impugnazione del risultato gara, le cause di forza maggiore o del caso fortuito che hanno determinato il suo mancato arrivo in tempo utile per la disputa dell'incontro, per cui in assenza di uno specifico reclamo della Soc. Pro Melilli il Giudice Territoriale non poteva rilevare un disguido amministrativo, che peraltro non è dato rilevare allo stato degli atti.

P.Q.M.

La Commissione Sportiva di Appello Territoriale, in accoglimento del proposto appello assegna gara perduta al Pro Melilli per 0 – 3; infligge alla predetta società; a) un punto di penalizzazione in classifica quale 1° rinuncia; b) l'ammenda di € 150,00.

Per l'effetto, senza addebito della tassa reclamo, non versata.

Procedimento 141/A

A.S.D. FORZA CALCIO SPADAFORESE (ME) - Appello avverso squalifica per sei gare a carico del calciatore sig. Giovanni Arena - Campionato Promozione Girone "C" Gara Forza Calcio Spadaforese/Torregrotta dell'1 febbraio 2015 – C.U. n° 328 del 04/02/2015

L'A.S.D. Forza Calcio Spadaforese, con appello inviato in data 9 febbraio 2015, impugna la decisione in epigrafe riportata sostenendo, in buona sintesi, che il proprio calciatore sig. Giovanni Arena non avrebbe intenzionalmente tirato della terra al volto del direttore di gara ma ciò sarebbe avvenuto in modo del tutto involontario, in quanto nel gesticolare per reclamare un provvedimento tecnico a suo favore relativamente ad una azione fallosa di un avversario, che poi gli veniva concesso, partivano alcuni granelli di fango che erano attaccati alla mano a causa del terreno bagnato per la recente pioggia. Per le esposte ragioni l'appellante chiede una congrua riduzione della squalifica.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letto il referto redatto dall'arbitro, che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 C.G.S. fa piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, rileva che al 45' del 2° t. il sig. Giovanni Arena veniva espulso per avere lanciato addosso all'arbitro, in segno di protesta, della terra che lo raggiungeva al viso senza provocare alcun dolore.

In ragione di quanto sopra, pur non trovando alcun riscontro negli atti ufficiali di gara quanto sostenuto dalla reclamante, il proposto gravame può, comunque, trovare parziale accoglimento in quanto la sanzione può rideterminarsi in termini più equi, così come da dispositivo, atteso che il gesto, se pur grave, non ha comunque causato alcun danno fisico al direttore di gara.

P.Q.M.

La Commissione Sportiva di Appello Territoriale, in parziale accoglimento del proposto appello, ridetermina in cinque gare la squalifica a carico del calciatore sig. Giovanni Arena. Per l'effetto dispone non addebitarsi la tassa reclamo non versata.

Procedimento 143/A

A.S.D. ACCADEMIA EMPEDOCLINA (AG) - Appello avverso squalifica per sei gare a carico del calciatore sig. Domenico Cannizzaro - Campionato Promozione Girone "A" Gara Castellammare Calcio/Empedoclina dell'01 febbraio 2015 – C.U. n° 328 del 04/02/2015

L'A.S.D. Accademia Empedoclina, con reclamo inviato in data 6 febbraio 2015, impugna la decisione in epigrafe riportata sostenendo, in buona sintesi, che il proprio calciatore sig. Domenico Cannizzaro avrebbe avuto sì una reazione in danno del calciatore avversario ma solo a causa di una serie di comportamenti antiregolamentari tenuti nel corso di buona parte dell'incontro da calciatori avversari nei suoi confronti e non rilevati dagli ufficiali di gara.

Sostiene ancora la reclamante che tale reazione non si è comunque concretizzata in un atto violento, trattandosi di una simulazione da parte del calciatore avversario non rilevata ancora una volta dagli ufficiali di gara, per cui chiede che la sanzione così come inflitta venga rideterminata in termini più equi.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letto il referto redatto dall'arbitro, che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 C.G.S. fa piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, rileva che al 35' del 2° t. il sig. Domenico Cannizzaro veniva espulso per avere colpito un avversario con una testata al naso causandone la caduta a terra e il momentaneo stordimento.

In ragione di quanto sopra, pur non trovando alcun riscontro negli atti ufficiali di gara quanto sostenuto dalla reclamante, il proposto gravame può, comunque, trovare parziale accoglimento, in quanto la condotta posta in essere dal sig. Domenico Cannizzaro va qualificata come condotta violenta di particolare gravità in danno di un avversario, sanzione che deve, comunque, contenersi nel minimo edittale di cui alla lett. c) del comma 4 dell'art. 19 C.G.S., atteso che detto comportamento non ha comunque causato danni fisici ultronei al momentaneo stordimento.

P.Q.M.

La Commissione Sportiva di Appello Territoriale, in parziale accoglimento del proposto appello ridetermina in cinque gare la squalifica a carico del calciatore sig. Domenico Cannizzaro.

Per l'effetto dispone non addebitarsi la tassa reclamo non versata.

Procedimento 144/A

A.S.D. CHIARAMONTANA (CL) avverso punizione sportiva perdita gara per 0 – 3 e ammenda di € 300,00 – Squalifica per tre gare calciatori Castiglione Salvatore, Corbetto Giovanni, Messina Simone, Misuraca Vincenzo e Palumbo Salvatore - campionato 2° Categoria Gir. C) gara Atletico Raffadali/Chiaramontana del 07/02/2015 – Comunicato Ufficiale n. 342 dell'11/02/2015

La Società A.S.D. Chiaramontana ha inoltrato rituale appello avverso le decisioni del Giudice Sportivo Territoriale sopra indicate, ritenendo esagerati i fatti così come descritti dal direttore di gara.

Secondo l'assunto della reclamante l'unico fatto rilevante sarebbe stato quello posto in atto da due calciatori che a seguito di un contrasto di gioco si sarebbero spintonati vicendevolmente.

Tale fatto avrebbe determinato una certa confusione in campo ma in tale frangente nessuno a parte i sopraddetti calciatori si sarebbe spintonato né tanto meno ci sono state minacce o tentativi di aggressione nei confronti del direttore di gara.

Pertanto risulterebbe abnorme il comportamento del direttore di gara il quale avrebbe fischiato la fine della stessa senza preventivamente adottare tutti i provvedimenti necessari a ristabilire l'ordine in campo.

In ragione di quanto sopra chiede che codesta Corte, in accoglimento del gravame, voglia da un lato disporre la ripetizione della gara e dall'altro annullare o comunque rideterminare le sanzioni a carico dei propri tesserati e della Società.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale preliminarmente osserva che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S. il rapporto dell'arbitro costituisce prova privilegiata in ordine ai comportamenti assunti dai tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.

In particolare dalla lettura del predetto documento è dato evincersi che al 41° del secondo tempo mentre l'arbitro si accingeva a fare riprendere il gioco con un calcio di punizione a favore della Chiaramontana, si accorgeva che alle proprie spalle era in atto una rissa che coinvolgeva gran parte dei calciatori titolari di entrambe le società.

In particolare, per quello che qui più ci interessa, venivano tra gli altri identificati per la Chiaramontana i calciatori sigg. Castiglione Salvatore, Corbetto Giovanni, Messina Simone, Misuraca Vincenzo e Palumbo Salvatore.

In ragione di quanto sopra va condivisa la decisione assunta dall'arbitro di sospendere la gara, essendo venute meno le condizioni minime di sicurezza necessarie a norma di regolamento nonché il numero minimo dei calciatori, ove gli stessi fossero stati espulsi, perché l'incontro potesse proseguire.

Pertanto non solo va confermata la decisione del Giudice Territoriale che ha assegnato gara perduta ad entrambe le Società ma vanno altresì confermate le sanzioni dell'ammenda e delle squalifiche inflitte ai calciatori atteso che le stesse appaiono congrue e non suscettibili di alcuna riduzione.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale respinge l'appello come sopra proposto.
Con addebito della tassa reclamo (€ 130,00).

Procedimento 149/A

A.S.D. CITTA' DI NICOLOSI (CT) - Appello avverso squalifica per quattro gare a carico del calciatore sig. Galvagna Giuseppe - Campionato 3^a categoria CT gara Città di Nicolosi/Massiminiana dell'1 febbraio 2015 – C.U. n° 37 della delegazione di Catania del 04/02/2015

L'A.S.D. Città di Nicolosi ha ritualmente impugnato la decisione in epigrafe riportata sostenendo, in buona sintesi, che il proprio calciatore sig. Galvagna Giuseppe non avrebbe rivolto all'arbitro la frase volgare ed irrispettosa contestagli, bensì ai propri compagni di squadra in segno di protesta per un gol subito.

Per le esposte ragioni l'appellante chiede l'annullamento della squalifica impugnata o, in subordine, una congrua riduzione della stessa.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letto il referto redatto dall'arbitro, che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 C.G.S. fa piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, rileva che al 6' del 2° t. il sig. Galvagna Giuseppe, in seguito al gol della squadra ospite, si rivolgeva all'arbitro usando una espressione volgare, e per tale motivo subiva il provvedimento di espulsione.

In ragione di quanto sopra, pur non trovando alcun riscontro negli atti ufficiali di gara quanto sostenuto dalla reclamante, il proposto gravame può, comunque, trovare parziale accoglimento in quanto la sanzione può rideterminarsi in termini più equi, così come da dispositivo, atteso che il gesto, pure deprecabile, è rimasto circoscritto nella sola frase volgare ed offensiva senza alcun ulteriore gesto di protesta.

P.Q.M.

La Commissione Sportiva di Appello Territoriale, in parziale accoglimento del proposto

appello, ridetermina in tre gare la squalifica a carico del calciatore sig. Galvagna Giuseppe.

Per l'effetto dispone non addebitarsi la tassa reclamo non versata.

Procedimento 152/A

A.S.D. KATANE SOCCER (CT) - Avverso squalifica per 5 gare del calciatore sig. Gabriele Santapaola – campionato allievi regionali girone “D” gara Zafferana/Katane Soccer del 08/02/2015 - Comunicato Ufficiale n. 347 SGS 71 del 12/02/2015.

La Società A.S.D. Katane Soccer propone appello avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale sopra indicata, sostenendo, qui in sintesi, che la condotta del calciatore sig. Gabriele Santapaola è nata da una reazione “*se pur spropositata*” indotta da insulti e provocazioni degli avversari che giungevano a pronunciare “*frasi a carattere razziale*” nei confronti di un proprio compagno di squadra.

La Società appellante chiede pertanto la riduzione della sanzione irrogata.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale preliminarmente rileva che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S. il rapporto dell'arbitro costituisce piena prova circa i comportamenti assunti dai tesserati durante lo svolgimento della gara.

In particolare, dalla lettura di tale rapporto, si evince con chiarezza che al 19° del 2° tempo il sig. Santapaola, già espulso per doppia ammonizione, ha fisicamente aggredito un avversario con una serie di pugni diretti al volto ed alla schiena di questi. A fine gara lo stesso sig. Santapaola tentava di entrare nei locali adibiti a spogliatoio della squadra ospite, come scrive l'arbitro, “utilizzando un atteggiamento rissoso” e scatenando una serie di comportamenti offensivi tra i quali il direttore di gara rilevava un insulto razziale in danno di un calciatore ospite da parte di un soggetto non identificato.

Nulla pertanto si rileva in referto circa la ricostruzione dei fatti fornita dalla Società appellante, apparendo dalle risultanze ufficiali proprio il contrario di quanto sostenuto.

Quanto alla sanzione irrogata va aggiunto che essa appare a questa Corte ben adeguata, tenuto conto dell'espulsione, della violenza esercitata in danno di un avversario e della condotta reiteratamente rissosa assunta a fine gara.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale rigetta il proposto appello, confermando la decisione assunta dal Giudice Sportivo Territoriale.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 62,00) non versata.

Procedimento 161/A

A.S.D. PRO MELILLI (SR) avverso squalifica sino al 30/06/2018 del calciatore Nicosia Ivano - campionato 3° Categoria gara Pro Melilli/Olimpique Priolo del 8/2/15 – Comunicato Ufficiale n. 41 del 9.2.15 delegazione provinciale Siracusa

La Società A.S.D. Pro Melilli ha inoltrato appello avverso la decisione del Giudice Sportivo assunta con il Comunicato Ufficiale indicato in epigrafe chiedendo la revoca della squalifica irrogata.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale preliminarmente osserva che il reclamo risulta inammissibile essendo pervenuto fuori termine. Dall'esame degli atti è dato evincersi che il gravame risulta spedito in data 12.02.2015 e pervenuto a questa Corte Sportiva in data 17.02.2015. Il comunicato ufficiale n. 107/A del 12.01.2015 (abbreviazione dei termini), in vigore al momento della proposizione del gravame (trattandosi di quart'ultima gara di campionato) dispone, infatti, il deposito dell'atto di appello, presso la segreteria del Comitato, entro le ore 12.00 del secondo giorno successivo alla pubblicazione del comunicato ufficiale contenente il provvedimento che si intende impugnare.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale dichiara inammissibile il proposto reclamo e dispone addebitarsi la tassa reclamo € 130,00 non versata.

Procedimento n. 164/A

A.S.D. RESUTTANA SAN LORENZO (PA) - Avverso squalifica per 3 gare del calciatore sig. Leonardo Ciccarelli – campionato di 2^a categoria girone B) gara Gattopardo/Resuttana S. Lorenzo del 07/02/2015 - Comunicato Ufficiale n. 342 del 11/02/2015.

La Società A.S.D. Resuttana S. Lorenzo propone appello avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale sopra indicata, sostenendo, qui in sintesi, che la condotta del calciatore sig. Leonardo Ciccarelli è stata finalizzata esclusivamente a proteggere il proprio compagno sig. Licciardi, venuto alle mani all'uscita del terreno di gioco con un calciatore avversario e subito apparsogli a rischio per effetto della contestuale invasione del terreno di gioco da parte di alcuni sostenitori di casa, che colpivano i calciatori avversari.

La Società appellante chiede pertanto l'annullamento della sanzione irrogata o, in subordine, la sua riduzione.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale preliminarmente rileva che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S. il rapporto dell'arbitro costituisce piena prova circa i comportamenti assunti dai tesserati durante lo svolgimento della gara.

In particolare, dalla lettura di tale rapporto, si evince con chiarezza che a fine partita, dopo circa 20" dal fischio finale, i calciatori n° 11 della Gattopardo e n° 5 della squadra ospite, il sig. Leonardo Ciccarelli, si prendevano a calci e pugni provocando l'intervento di altri due calciatori, tra i quali il sig. Licciardi della squadra ospite, che intervenivano nella rissa dando a loro volta altri calci e pugni ai rispettivi avversari. Anche un altro calciatore della Gattopardo, intervenuto al fine di separare i contendenti, veniva alla fine colpito dal sig. Ciccarelli ed a sua volta lo colpiva con violenti calci e pugni. Il sig. Ciccarelli, mentre cercava di sfuggire alla rissa veniva pure colpito con un calcio da un tifoso che nel frattempo aveva scavalcato la recinzione.

Nulla si rileva in referto circa la ricostruzione dei fatti fornita dalla difesa, che pretenderebbe di giustificare la condotta del sig. Ciccarelli in base ad un preteso "stato di necessità" indotto dall'aggressione subita dal compagno di squadra sig. Licciardi e nulla è dato rilevare circa le motivazioni non offensive ma difensive sulle quali insiste la difesa del calciatore, apparendo dalle risultanze ufficiali proprio il contrario.

La sanzione irrogata è pertanto adeguata, essendo stata assunta in termini minimi con riguardo al disposto di cui all'art. 19 n° 4 lettera b) del C.G.S.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, respinge l'appello come sopra proposto e, per l'effetto, dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.

Procedimento 168/A

A.S.D. ATLETICO RAFFADALI (AG) avverso punizione sportiva perdita gara per 0 – 3 e ammenda di € 300,00 – Squalifica per tre gare calciatori sigg. Lattuca Salvatore, Milioto Tommaso, Piccionello Calogero, Puma Lorenzo e Rizzo Franco - campionato 2° Categoria Gir. C) gara Atletico Raffadali/Chiaramontana del 07/02/2015 – Comunicato Ufficiale n. 342 dell'11/02/2015

La Società A.S.D. Atletico Raffadalo ha inoltrato rituale appello avverso le decisioni del Giudice Sportivo Territoriale sopra indicate, ritenendo esagerati i fatti così come descritti dal direttore di gara.

Secondo l'assunto della reclamante l'unico fatto rilevante sarebbe stato quello posto in essere da un calciatore della squadra avversaria che a seguito di un fallo subito colpiva al volto un calciatore dell'Atletico Raffadali, ragion per cui si determinava uno "scompiglio verbale" che veniva immediatamente sedato dai dirigenti di entrambe le società.

Pertanto risulterebbe abnorme il comportamento del direttore di gara il quale avrebbe fischiato la fine della stessa senza preventivamente adottare tutti i provvedimenti necessari a ristabilire l'ordine in campo.

In ragione di quanto sopra chiede che codesta Corte, in accoglimento del gravame, voglia da un lato disporre la ripetizione della gara e dall'altro annullare o comunque rideterminare le sanzioni a carico dei propri tesserati e della Società.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale preliminarmente osserva che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S. il rapporto dell'arbitro costituisce prova privilegiata in ordine ai comportamenti assunti dai tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.

In particolare dalla lettura del predetto documento è dato evincersi che al 41° del secondo tempo mentre l'arbitro si accingeva a fare riprendere il gioco con un calcio di punizione a favore della Chiaramontana, si accorgeva che alle proprie spalle era in atto una rissa che coinvolgeva gran parte dei calciatori titolari di entrambe le società.

In particolare, per quello che qui più ci interessa, venivano tra gli altri identificati per la Atletico Raffadali i calciatori sigg. Lattuca Salvatore, Milioto Tommaso, Piccionello Calogero, Puma Lorenzo e Rizzo Franco.

In ragione di quanto sopra va condivisa la decisione assunta dall'arbitro di sospendere la gara, essendo venute meno le condizioni minime di sicurezza necessarie a norma di regolamento nonché il numero minimo dei calciatori, ove gli stessi fossero stati espulsi, perché l'incontro potesse proseguire.

Pertanto non solo va confermata la decisione del Giudice Territoriale che ha assegnato gara perduta ad entrambe le Società ma vanno altresì confermate le sanzioni dell'ammenda e delle squalifiche inflitte ai calciatori atteso che le stesse appaiono congrue

e non suscettibili di alcuna riduzione.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale respinge l'appello come sopra proposto.
Con addebito della tassa reclamo (€ 130,00).

Corte Sportiva di Appello Territoriale
Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

Publicato in Palermo ed affisso all'albo del C.R. Sicilia il 24/02/2015

**Il Segretario
Maria Gatto**

**Il Presidente
Ing. Prof. Santino Lo Presti**